

## ACCORDO QUADRO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DELLE IMPRESE CONSORZIATE

tra

Ragione sociale Fornitore	Sede legale	C.F. - P. IVA	Rappresentante	Qualifica Rappresentante
Espansione S.r.l.	Via V. Veneto 8/E 21013 Gallarate (VA)	02083290029	Vittorio Gandini	Consigliere delegato

e

Ragione sociale Consorzio	Sede legale	C.F. - P. IVA	Legale rappresentante	Qualifica legale rappresentante
Consorzio Orobie Energia	Via C. Maffei, 3 24121 Bergamo	95109920165	Paolo Magnetti	Presidente

Di seguito singolarmente Parte e congiuntamente le Parti

**Definizioni.** Nel seguito del presente Contratto si intende:

**ESPANSIONE:** ESPANSIONE S.r.l., fornitore dell'energia elettrica;

**Consorzio:** Consorzio Orobie Energia

**Cliente:** ogni singolo Cliente finale, elencato in Tabella 1, ai sensi del D.Lgs. 16 marzo 1999 n° 79, che acquista energia elettrica esclusivamente per uso proprio.

**Gestore della rete:** il soggetto gestore della rete elettrica alla quale sono collegati gli impianti del Cliente. E' il concessionario del servizio di trasporto.

**Autorità o AEEG:** Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;

**Premesso che:**

- il presente contratto annulla e sostituisce qualsiasi precedente pattuizione tra le parti;
- il Consorzio agisce in qualità di mandatario senza rappresentanza delle aziende elencate in Tabella 1 e pertanto non assume alcuna obbligazione nei confronti di ESPANSIONE ai sensi del presente contratto;
- ESPANSIONE è in grado di soddisfare le esigenze di approvvigionamento di energia elettrica del Cliente;
- il contratto, le relative condizioni particolari e generali e gli allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto; nel caso di contrasto tra le Condizioni Generali e le Condizioni Particolari prevarranno quest'ultime;
- il contratto si intende valido solo se compilato correttamente in ogni sua parte, ivi compresi gli allegati richiesti e previo buon fine dei contratti di trasporto, dispacciamento, nonché della disdetta del precedente contratto di fornitura;
- Allegati:  
Tabella 1 - Elenco dei punti di prelievo e caratteristiche della fornitura  
Allegato A - Condizioni economiche di fornitura

**si conviene e si stipula quanto segue:**

## 1. Condizioni generali

### 1.1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto

### 1.2 - Oggetto

Il presente Contratto concerne la somministrazione di energia elettrica, ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo 16 marzo 1999 n. 79, da ESPANSIONE a ciascun Cliente indicato in Tabella 1, che si impegna a ritirare energia elettrica secondo le modalità e nei quantitativi oltre meglio specificati.

### 1.3 - Punti di prelievo

La consegna dell'energia avviene nei punti di confine tra l'impianto del Gestore della rete e gli impianti di ciascun Cliente (Unità produttive) indicati in Tabella 1, alla tensione ivi specificata ed alla frequenza di 50 Hz. Ciascun Cliente dichiara che tali siti sono allacciati alla rete di distribuzione con allacciamenti tecnicamente idonei, nel rispetto di quanto definito dalle delibere dell'Autorità e dalle vigenti norme.

Ogni variazione nei dati indicati in Tabella 1 che dovesse essere introdotta nel corso dell'esecuzione del presente Contratto, deve essere preventivamente comunicata ad ESPANSIONE.

### 1.4 - Idoneità

Il venir meno della qualifica di "Cliente idoneo" da parte del Cliente costituisce causa di risoluzione del presente contratto, limitatamente al singolo punto di prelievo.

### 1.5 - Servizio di trasporto

Il Servizio di trasporto è disciplinato secondo la normativa prevista dalla deliberazione n. 5 del 30 gennaio 2004 e successive modifiche e integrazioni. Tale servizio è di competenza del Gestore della rete locale ("esercente il servizio di distribuzione"). Sono di competenza del singolo Cliente tutti gli oneri inerenti tale servizio. Con la firma del contratto ciascun Cliente conferisce mandato senza rappresentanza a ESPANSIONE per la stipulazione del contratto di trasporto con il Gestore della rete. ESPANSIONE si impegna ad effettuare ogni adempimento per rendere operativo il servizio, addebitando al Cliente i relativi oneri senza spese aggiuntive. Ciascun Cliente si impegna a fornire a ESPANSIONE tutta la documentazione occorrente nei tempi e nei modi necessari. Resta inteso che ciascun Cliente conserverà ogni rapporto con il Distributore competente per tutto ciò che concerne caratteristiche e condizioni tecniche di connessione alla rete dei propri Siti di prelievo.

### 1.6 - Qualità dell'alimentazione

I parametri di qualità dell'energia fornita, per quanto attiene alla tensione e alla frequenza, saranno quelli garantiti dal Gestore della rete locale, nel rispetto delle regole fissate dall'Autorità.

Le interruzioni e le sospensioni della somministrazione non danno luogo a risoluzione del contratto né a risarcimento del danno al Cliente da parte di ESPANSIONE.

### 1.7 - Apparecchi di misura

Il Gestore della rete di ciascun punto di prelievo è responsabile della misura dell'energia e potenza consegnate.

### 1.8 - Servizi "On-Line"

Ciascun Cliente può richiedere gratuitamente la registrazione ai servizi on line tramite cui, attraverso il sito internet di ESPANSIONE, sarà possibile accedere ai dati di consumo e visualizzare copia elettronica delle fatture. L'accesso al servizio avviene tramite un codice di identificazione ("User ID") e di una parola chiave ("Password") attribuiti al Cliente da ESPANSIONE.

Ciascun Cliente è l'unico soggetto responsabile della riservatezza della User ID e della Password ed è tenuto a mantenerne la riservatezza per tutta la durata del Contratto con la massima diligenza. ESPANSIONE declina ogni responsabilità nei confronti del Cliente per violazione e/o abuso da parte di terzi della User ID e della Password.

Il Cliente si impegna a comunicare immediatamente per iscritto a ESPANSIONE, l'eventuale furto, smarrimento o perdita sia della User ID che della Password.

### 1.9 - Impianti del Cliente

L'eventuale installazione da parte del Cliente di apparecchi, il cui assorbimento di energia o potenza non sia rilevabile in modo attendibile con i normali strumenti di misura, è subordinata a preventivi accordi fra le parti per la relativa regolamentazione.

Ove abbia altre disponibilità di energia elettrica ciascun Cliente è tenuto, salvo diversa specifica pattuizione, a predisporre i circuiti alimentati da

tali disponibilità in modo che gli stessi risultino completamente distinti e separati da quelli alimentati con energia fornita in applicazione del presente Contratto. In nessun caso potranno sussistere possibilità di parallelo (elettrico o meccanico), né di commutazione dei circuiti stessi sulle diverse alimentazioni.


### 1.10 - Responsabilità

ESPANSIONE, in qualità di grossista, non risponde di eventuali danni arrecati dall'energia a valle del punto di prelievo anche se originati a monte dello stesso.

Inoltre, ESPANSIONE non è responsabile dell'adeguatezza degli impianti del Cliente rispetto alle vigenti leggi antinfortunistiche e a specifiche norme tecniche. ESPANSIONE non risponde di interruzioni o sospensioni della fornitura conseguenti a interruzioni o sospensioni del servizio di trasporto non riconducibili a comportamenti di ESPANSIONE.

ESPANSIONE non risponde dei danni provocati al Cliente da interruzioni o disfunzioni della somministrazione, dal livello di qualità tecnica dell'energia elettrica riconsegnata, derivanti da cause imputabili al Gestore della rete.

ESPANSIONE non risponde dei danni provocati al Cliente da interruzioni o disfunzioni della somministrazione derivanti da casi fortuiti o di forza maggiore; a titolo esemplificativo e non esaustivo costituiscono forza maggiore eventi bellici, insurrezioni, incendi, inondazioni, esplosioni, terremoti, catastrofi naturali, scioperi generali, provvedimenti generali di Autorità di controllo italiane ed estere nel settore dell'energia.



di sospensione o interruzione delle attività di produzione o trasmissione dell'energia.

#### 1.11 - Oneri fiscali e varie

Sono a carico di ciascun Cliente gli oneri fiscali ed eventuali altri oneri di qualsiasi natura applicabili al contratto per legge o per disposizione delle autorità competenti, fatto salvo che non siano espressamente disposti a carico di ESPANSIONE e senza facoltà di rivalsa. Tali oneri saranno esposti in fattura in voce separata.

Salvo diverse disposizioni di legge o regolamentazioni, ESPANSIONE si impegna ad effettuare le dichiarazioni all'U.T.F. competente e ad eseguire i relativi pagamenti secondo le disposizioni di legge.

Nel caso di regime tributario diverso dall'ordinario, il Cliente è tenuto a certificare la sua posizione con idonea documentazione.

#### 1.12 - Modificazioni del contratto

In osservanza a quanto previsto dall'Autorità nella delibera n. 78/99, le clausole negoziali e le regolamentazioni tecniche che l'Autorità dovesse definire ai sensi dell'Articolo 6 del D.Lgs. 16 marzo 1999 n. 79 si inseriranno di diritto - ove previsto - nel presente Contratto, determinandone l'automatica modificazione.

Ove sopraggiungano provvedimenti di pubbliche Autorità - dai contenuti non suscettibili di inserimento automatico nel presente Contratto - che rendano necessaria l'introduzione di modificazioni, le parti si impegnano a concordare in buona fede le opportune formulazioni, atte ad adeguare il Contratto alle nuove determinazioni.

#### 1.13 - Fornitore unico

Con il presente contratto ciascun Cliente si impegna a non acquistare presso fornitori diversi da ESPANSIONE i quantitativi necessari alla totalità dei fabbisogni delle proprie Unità produttive di cui alla Tabella 1, senza il consenso di ESPANSIONE stessa. Da parte sua,

ESPANSIONE si impegna a soddisfare interamente le esigenze del Cliente.

#### 1.14 - Riservatezza

Le parti si impegnano a non divulgare i contenuti del contratto, senza il consenso dell'altro contraente.

#### 1.15 - Comunicazioni tra le parti

Le comunicazioni tra le parti inerenti il contratto devono essere formulate per iscritto ed inviate ai rispettivi indirizzi indicati all'inizio del presente contratto.

#### 1.16 - Trattamento dei dati

Ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", e successive modificazioni e/o integrazioni, le parti dichiarano di essere reciprocamente informate sulle modalità e sulle finalità del trattamento dei propri dati e di conoscere i propri diritti in relazione ai trattamenti di cui trattasi. Pertanto, entrambe le parti, mediante la sottoscrizione del presente contratto, ai sensi degli artt. 23, 25 e 26 D.Lgs. 196/03, attestano il proprio consenso affinché la controparte effettui il trattamento dei dati personali in suo possesso.

#### 1.17 - Impossibilità sopravvenuta

Ove sopraggiungano provvedimenti di pubbliche Autorità che rendano ad ESPANSIONE, in tutto o in parte, impossibile l'adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, ESPANSIONE ne darà immediata comunicazione al Cliente.

Ove l'impossibilità sopravvenuta attenga all'intera prestazione il presente contratto si intende risolto a decorrere dalla data indicata nella comunicazione di cui al precedente comma. Ove l'impossibilità sopravvenuta sia solo parziale è in facoltà di ESPANSIONE, ridurre proporzionalmente le prestazioni dovute.

E' comunque facoltà di ESPANSIONE, contestualmente alla comunicazione di cui al

primo comma, di recedere dal contratto, con un preavviso di 60 giorni.

Se ESPANSIONE non esercita la facoltà di recesso è tuttavia facoltà del Consorzio di recedere, con un preavviso di 60 giorni, nei casi previsti dall'art. 1464 del Cod. Civ., mediante dichiarazione a mezzo raccomandata A/R da spedire entro 3 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al primo comma.

#### 1.18 - Cause di forza maggiore

Per forza maggiore si intende il verificarsi di eventi oltre il ragionevole controllo di ESPANSIONE e di ciascun Cliente, tali da impedire materialmente a quella parte di adempiere tutte o parte delle proprie obbligazioni previste dal presente contratto e che tale parte non poteva prevedere, prevenire o superare pur agendo con la dovuta diligenza ed in buona fede e adottando tutte le ragionevoli misure.

Gli eventi di forza maggiore comprendono, senza limitazione alcuna, inondazioni, frane, terremoti o altre calamità naturali o altre cause di forza maggiore, atti di guerra quali invasioni da parte di forze armate militari o paramilitari, guerre civili, rivoluzioni o disposizioni governative imprevedibili, che non abbiano avuto erroneamente origine dalla parte interessata del presente contratto.

#### 1.19 - Cessione del contratto

Ciascuna parte, con il consenso dell'altra, può cedere a terzi il presente contratto.

La parte richiesta di prestare il proprio assenso alla cessione potrà negarlo solo motivatamente esponendo ragioni attinenti alle capacità tecniche o economiche del cessionario proposto.

#### 1.20 - Risoluzione del Contratto

Qualora una parte sia gravemente e reiteratamente inadempiente nei confronti dell'altra con riguardo ad uno qualsiasi degli obblighi di cui al presente Contratto, l'altra parte potrà chiedere la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e seguenti del c.c., salvo il risarcimento del danno.

Indipendentemente da quanto precede, il contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., salvo il risarcimento del danno, su semplice richiesta delle parti in caso di inadempimento di una qualsiasi delle seguenti clausole del presente contratto qui di seguito elencate:

- 1.7 - Apparecchi di misura
- 1.12 - Modificazioni del Contratto
- 1.14 - Riservatezza
- 1.17 - Impossibilità sopravvenuta
- 2.8: Fatturazione e Pagamenti
- 2.9: Cessione del credito
- 2.10: Garanzia

Inoltre il contratto potrà essere risolto di diritto, senza diritto ad alcun risarcimento del danno, su semplice richiesta delle parti in caso di inadempimento di una qualsiasi delle seguenti clausole del presente contratto qui di seguito elencate:

- 1.4 - Idoneità
- 1.18 - Cause di forza maggiore

Il contratto s'intenderà inoltre automaticamente risolto in caso di una qualsivoglia procedura concorsuale aperta a carico di una delle parti o di un Cliente (limitatamente a quest'ultimo) nonché in caso di pignoramento o di iscrizione ipotecaria giudiziale a carico del Cliente.

In caso di risoluzione del Contratto a seguito delle fattispecie sopra indicate si intenderanno automaticamente risolti anche i relativi contratti di trasporto, bilanciamento e scambio.

#### 1.21 - Tutela del consumatore

Il cliente, ove persona fisica, dichiara di non essere consumatore, ai sensi degli articoli 1469-bis e seguenti c.c., in particolare dichiarando di agire nel presente contratto per scopi inerenti e relativi alla propria attività imprenditoriale e nell'ambito della usuale contrattazione per la fornitura dei servizi necessari all'impresa



## 2. Condizioni particolari anno 2007

### 2.1 - Decorrenza, durata, rinnovo e recesso

Il Contratto firmato dal singolo Cliente ha efficacia dalla data di sottoscrizione fino al 31 Dicembre 2007.

La somministrazione di energia elettrica decorre dalla data di decorrenza del Contratto di Trasporto per i Punti di Prelievo, e termina il 31 Dicembre 2007.

Resta inteso che l'obbligazione di somministrazione dei quantitativi è sospensivamente condizionata alla sottoscrizione del Contratto di Trasporto medesimo.

Il singolo Cliente può esercitare la facoltà di recedere unilateralmente dal presente contratto con un preavviso di tre mesi da inoltrare a ESPANSIONE con raccomandata A/R.

ESPANSIONE può esercitare la facoltà di recedere unilateralmente dal presente contratto con preavviso di tre mesi, da inoltrare al singolo Cliente con raccomandata A/R. Tale facoltà può essere esercitata a partire dal momento in cui il contratto ha avuto un principio di esecuzione, fermo restando il periodo di preavviso.

In tali casi sono posti a carico del Cliente recedente gli eventuali corrispettivi che il Gestore Contraente dovesse e/o Terna/GRTN dovessero pretendere da ESPANSIONE a seguito del recesso anticipato.

### 2.2 - Informazioni su Previsioni di consumo

Su richiesta di ESPANSIONE ciascun Cliente fornirà informazioni previsionali sui propri prelievi di energia con un dettaglio e secondo modalità che verranno definite congiuntamente con il Consorzio.

### 2.3 - Corrispettivi di somministrazione dell'energia

Per le condizioni economiche che regolano la somministrazione di energia elettrica da parte di Espansione a ciascun Cliente, socio del Consorzio, si rinvia all'allegato A

### 2.4 - Fasce Orarie

Le fasce orarie sono quelle definite nella delibera dell'Autorità n°181/06 del 02/08/2006.

### 2.5 - Esclusioni

I prezzi non includono:

- Perdite di rete (ex del. Autorità n. 05/2004)
- Elementi INT, DP e CD

- Dispacciamento
- Costi per il servizio di trasporto
- Componenti A e UC
- Oneri per energia reattiva e fattore di potenza
- Tutto quanto non espressamente incluso

### 2.6 - Dispacciamento e oneri di Sbilanciamento

Con la sottoscrizione del Contratto ciascun Cliente conferisce mandato senza rappresentanza a ESPANSIONE per la stipulazione del Contratto di Dispacciamento.

ESPANSIONE si impegna ad espletare tutti gli atti necessari a rendere operativi tale servizio.

Gli oneri di dispacciamento sono a carico del Cliente.

Tuttavia, per ciò che concerne il Bilanciamento, nessun ulteriore addebito sarà posto a carico del Cliente a causa di scostamenti orari tra consumo previsionale e consumo effettivo dei siti di prelievo.

In caso di modifiche del meccanismo di dispacciamento di merito economico, ESPANSIONE si riserva la facoltà di applicare quanto previsto all'articolo 1.12 -

### 2.7 - Corrispettivo di utilizzo di capacità di trasporto

Ciascun cliente, si impegna sin d'ora, a cedere senza onere aggiunto al fornitore, su richiesta di quest'ultimo, in conformità alla normativa in materia, eventuali diritti su strumenti di copertura contro il rischio volatilità del corrispettivo di utilizzo di capacità di trasporto (CCC) che le Autorità competenti dovessero allocare ai clienti finali

### 2.8 - Fatturazione e Pagamenti

La fatturazione dei consumi avviene a carico di ciascun Cliente con frequenza mensile, sulla base delle misure pervenute ad ESPANSIONE da parte del Gestore della rete. In caso di indisponibilità o ritardo nella comunicazione di tali misure, è facoltà di ESPANSIONE fatturare sulla base di valori presunti, con riserva di conguaglio nel mese successivo o comunque quando tali dati saranno resi disponibili.

Il pagamento delle fatture deve avvenire il giorno 10 del secondo mese successivo a quello di somministrazione tramite autorizzazione permanente di addebito di conto corrente bancario per richieste di incasso utenze. In

nessun caso il pagamento potrà essere differito o ridotto.

Eventuali contestazioni saranno prese in considerazione e gestite separatamente dagli aspetti di esazione. La compensazione del debito con eventuali crediti vantati dal Cliente sarà subordinata al benessere di ESPANSIONE.

In caso di omesso, parziale o ritardato pagamento ESPANSIONE addebiterà al Cliente inadempiente interessi moratori sugli importi fatturati nella misura di 1/365 del *prime rate* per ogni giorno di ritardo, maggiorato di due punti percentuali.

Per la determinazione del tasso le parti convengono di avvalersi della tabella pubblicata da *Il Sole 24 ore* a cura dell'ABI e di applicare i tassi ivi riportati con decorrenza dal primo giorno successivo a quello ivi indicato.

Per il caso di cessata pubblicazione o di modificazione dei criteri di calcolo del *prime rate* le parti si impegnano a individuare di comune accordo criteri alternativi di determinazione degli interessi di mora; in caso di mancato accordo di ESPANSIONE applicherà il tasso *Euribor 365* con scadenza ad un mese maggiorato di tre punti percentuali.

In caso di omesso, parziale o ritardato pagamento delle fatture, ferma restando l'applicazione degli interessi e delle maggiori spese di cui sopra, ESPANSIONE può sospendere l'esecuzione del Contratto limitatamente al singolo Cliente inadempiente e interrompere la fornitura, fatto salvo il periodo di preavviso e secondo le modalità di cui alle specifiche deliberazioni dell'Autorità, dandone comunicazione al Gestore della rete per gli eventuali adempimenti del caso. Decorso 15 giorni dalla sospensione, senza che il Cliente abbia effettuato i pagamenti dovuti, è facoltà di ESPANSIONE risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C., fatto salvo il risarcimento del danno.

### 2.9 - Cessione del Credito

I crediti rivenienti dal presente contratto potranno essere ceduti a società di factoring. Ciascun Cliente dichiara la propria incondizionata adesione alla predetta operazione.

ESPANSIONE provvederà ad inviare a ciascun cliente la documentazione che dovrà essere compilata direttamente dal Cliente per l'attivazione della cessione del credito.

### 2.10 - Garanzia

Entro trenta gironi dalla data di sottoscrizione del Contratto e comunque almeno 5 giorni prima dell'inizio della somministrazione di energia elettrica, ciascun Cliente è tenuto al rilascio di una garanzia fidejussoria a prima richiesta valida fino al 90° giorno dopo la scadenza del Contratto per l'importo indicato in Tabella 1.

La fideiussione, redatta secondo il modello di cui all'Allegato C del singolo contratto di fornitura contiene la rinuncia a benefici, diritti ed eccezioni derivanti dagli Articoli 1944, 1945, 1955 e 1957 del Codice Civile.

Resta inteso che il rilascio della fideiussione, rappresenta una condizione essenziale per la prosecuzione della somministrazione di energia elettrica del Cliente da parte di ESPANSIONE, che avrà la facoltà di risolvere il Contratto nei confronti del Cliente, ai sensi dell'Articolo 1456 del Codice Civile in caso di mancato rilascio della fideiussione anche se avesse comunque dato inizio di esecuzione al contratto.

In caso di escussione totale o parziale della garanzia da parte di ESPANSIONE, il Cliente è tenuto a ricostituire per intero l'ammontare entro 10 giorni. In caso di mancata ricostituzione della garanzia ESPANSIONE potrà risolvere il Contratto nei confronti del Cliente ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 1456 del Codice Civile.

### 2.11 - Assegnazione di bande di energia

Il contratto è basato anche sulla possibilità da parte di ESPANSIONE di accedere ad energia di importazione e ad energia di cui all'art 3, comma 12 del DM 16/3/99, n. 79 (CIP 6).

Ciascun Cliente si impegna fin d'ora a fornire l'idonea documentazione di pertinenza affinché ESPANSIONE possa accedere alle assegnazioni di tale energia e di ogni altra fonte cui intenda accedere.

Qualora la possibilità di accedere alle suddette fonti risultasse preclusa o gravata di particolari oneri in base a specifici provvedimenti delle competenti Autorità, ESPANSIONE si riserva di applicare quanto previsto all'articolo 1.12 -

### 2.12 - Foro competente

Per ogni controversia relativa all'interpretazione, l'esecuzione e risoluzione del presente contratto è competente esclusivamente il foro di Varese

Gallarate, 24 novembre 2006

Per ESPANSIONE S.r.l.  
Il Consigliere Delegato  
Vittorio Ganfani

Per Il Consorzio Orobie Energia  
Il Presidente  
Paolo Magentti

Il sottoscritto dichiara di aver considerato ed attentamente esaminato e quindi di approvare specificamente, ai sensi dell'art. 1341, 2° comma, del codice civile, le seguenti clausole del contratto:

1.19 - Cessione del contratto; 1.20 - Risoluzione del Contratto 2.1 - Decorrenza, durata, rinnovo e recesso; 2.7 - Corrispettivo di utilizzo di capacità di trasporto; 2.9 - Cessione del Credito; 2.10 - Garanzia

Per Il Consorzio Orobie Energia  
Il Presidente  
Paolo Magentti

RAGIONE SOCIALE	INDIRIZZO IMPIANTO	CAP	LOCALITA'	PR	CONSUMO ANNUO (KWh)	PREZZO EURO/MWh F1	PREZZO EURO/MWh F2	PREZZO EURO/MWh F3	FIDEJUSSIONE EURO
-----------------	--------------------	-----	-----------	----	---------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------

